

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARATELLI MASSIMO

Nella seduta del 14 novembre 2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia verte sulla richiesta di rimborso del rateo relativo alle commissioni bancarie, e di quelle di intermediazione e assicurative connesse a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio accordato dalla resistente in qualità di mandataria di un terzo istituto.

Il prestito prevedeva, tra i costi a carico della cliente:

- commissioni bancarie, per euro 1.224,08 (lett. B del contratto);
- commissioni di intermediazione, per euro 2.268,00 (lett. C);
- costi assicurativi, per euro 1.053,99 (lett. F1 e F2).

In data 3 maggio 2013, su richiesta della ricorrente, è stato rilasciato dalla società mandante un conteggio di estinzione anticipata: i) con un importo a saldo di euro 23.000,13; ii) numero 72 rate mensili ancora non scadute su 120 totali; iii) deduzione pro-quota delle commissioni non maturate per euro 87,12. La cliente provvedeva, quindi, a versare l'importo conteggiato a estinzione del prestito.

Con reclamo del 4 marzo 2014, parte attrice contestava alla convenuta il conteggio, invocando il rimborso della parte non ancora maturata dei costi e oneri pagati anticipatamente, a fronte di commissioni e provvigioni nonché del premio assicurativo. L'istanza veniva riscontrata dall'istituto di credito con nota del 13 marzo 2014. Nella lettera la resistente chiariva di aver sottoscritto il contratto in contestazione in qualità di mandataria di un terzo istituto. Quest'ultimo, in data 8 ottobre 2012, aveva revocato alla convenuta la gestione delle pratiche e degli incassi. Di tale disposizione sarebbe stata data opportuna comunicazione tanto ai clienti quanto alle cedute amministrazioni. A conferma di quanto sopra riportato l'intermediario osservava che il conteggio estintivo - rispetto al quale dichiara di non conoscere neppure il sistema di calcolo del ristoro effettuato - e i dati bancari utilizzati per l'estinzione del finanziamento appartenevano alla mandante, e non alla mandataria. La resistente invitava, pertanto, la controparte a rivolgere la richiesta di rimborso all'istituto mutuante.

Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto l'8 maggio 2014, la ricorrente - con l'assistenza dell'avvocato - reitera le lamentele già espresse, e chiede all'Arbitro di condannare la convenuta al versamento di ulteriori euro 2.640,51, quale equo ristoro di commissioni e oneri assicurativi non ancora maturati. Parte attrice invoca, altresì, la ripetizione delle spese di assistenza professionale, che quantifica in euro 250,00.

Al ricorso replica l'istituto di credito ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva. L'intermediario eccepisce che dell'intervenuta revoca la ricorrente non poteva non essere a conoscenza visto che, di fatto, si è rapportata proprio con la mandante, e non con la convenuta, per ottenere il necessario conteggio per l'estinzione anticipata. Per di più proprio a tale terzo istituto la cliente ha corrisposto le somme per estinguere il prestito. Tutto ciò premesso, la resistente ritiene che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all'Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte.

DIRITTO

In merito alla dedotta carenza di legittimazione passiva, è opportuno anzitutto rammentare che appartiene al consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF (v. tra le altre, Decisione n. 3337 del 20 maggio 2014) il principio in base al quale possa essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento, allorché, in maniera difforme rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto negoziale sottostante, il ricorrente individui la propria controparte, non già nell'istituto mutuante, quanto piuttosto nell'intermediario collocatore in quanto interlocutore naturale nella gestione del rapporto.

Ciò posto, appare il caso di sottolineare che l'applicazione di tale principio cede ogni qualvolta il cliente sia in grado di identificare la mandante quale soggetto sul quale grava l'obbligo restitutorio previsto dall'art. 125-sexies del TUB nella sua qualità di controparte contrattuale.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha inteso rivolgere la propria domanda restitutoria all'intermediario mandatario, pur essendo verosimilmente a conoscenza dell'intervenuta revoca del mandato. A giudizio di questo Arbitro, depongono a favore di tale ricostruzione dei fatti le circostanze, non smentite da parte attrice, che vedono

la cliente, prima di tutto, essersi rapportata proprio con la mandante, e non con la convenuta, per ottenere il conteggio di estinzione anticipata. Proprio a tale terzo istituto l'istante ha altresì versato le somme necessarie a estinguere il prestito.

In base alle considerazioni su illustrate, il Collegio ritiene che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente debba essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS